


C.C. 10.000.000

SENT. N. 22/13

SEZIONE LAVORO

N. 1515/11/RGL

A. 352 CRON



OGGETTO: differenze retributive
DEP 17 GEN. 2013

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Ancona

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Arianna Sbano, ha pronunciato la

seguinte

SENTENZA

Ex art. 429 c.p.c.

nella causa iscritta al n° 1515/11 Ruolo generale Lavoro

avente ad oggetto: differenze retributive

TRA

DEL MORO MASSIMO, nato a Fermo l'1.1.1951, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cesare Serrini e Emanuele Torcoletti, elett.te dom.to in Ancona, Corso Garibaldi 124

Ricorrente

E

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE -ASUR- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex art. 417 bis c.p.c. dall'avv. Lorenzo Diomedi, elett.te dom.ta in Ancona, via Caduti del Lavoro 40

Resistente

Sentiti i procuratori delle parti che all'udienza odierna del 17 gennaio 2013 hanno concluso come da verbale di udienza ed in atti

Motivi della decisione

Parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità di posizione variabile prevista dall'art. 40 comma 9 del CCNL 8.6.2000 maturata nel periodo tra l'11.5.2005 ed il 31.12.2008, con conseguente condanna al pagamento di tale indennità in misura pari ad euro 48.381,25.

Si premette che l'art. 40 citato, al comma 9, prevede che "nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano, secondo l'atto aziendale, più

REGIONE MARCHE
 Azienda Sanitaria Unica Regionale
 ASUR - ANCONA
 Registro ASUR - ANCONA
 0003345 15/02/2013
 ASUR | AAGG | A

strutture complesse, per la retribuzione di posizione, parte variabile, del dirigente interessato è prevista una maggiorazione tra il 35% ed il 50%. (poi modificata nel 2010, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'azienda, nella maggiorazione tra il 30% ed il 50%) calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10'.

Nella specie, si pone, dunque, la questione se l'incarico conferito al ricorrente a partire dal 2004 ricomprenda, secondo l'atto aziendale, più strutture complesse.

Ebbene, si rileva dagli atti che con determina n. 241 del 6.12.2004, richiamato il modello organizzativo macro provvisorio che individuava gli uffici di staff e le aree progetto, nelle more della definizione dell'atto aziendale, veniva affidato al ricorrente l'incarico temporaneo di responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale.

Secondo il regolamento di organizzazione di tale Servizio approvato con determina n. 97 del luglio 2004, il Servizio stesso, quale struttura assegnata allo staff della Direzione Generale doveva assicurare attività dirette all'ASUR e di indirizzo e coordinamento e verifica per le Zone territoriali. All'art. 3 del suddetto regolamento veniva specificato che il responsabile del Servizio avrebbe presieduto il coordinamento dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione aziendale e che le mansioni descritte ai punti 8,9,10 presupponevano un'azione di coordinamento nei confronti dei SPP zonali.

Con determina n. 911 del dicembre 2006 veniva, poi, istituito e regolamentato un apposito organismo aziendale denominato coordinamento per la sicurezza aziendale (CSA), quale organo consultivo della direzione generale composto dai responsabili SPP e dai medici competenti e presieduto dal responsabile SPP Asur. Tale organismo rappresentava lo strumento di gestione e coordinamento dei RPSS zonali e dei medici competenti zonali.

Infine, con determina n. 152 del 24.2.2009, veniva affidato al dott. Del Moro l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale con decorrenza dall'1.1.2009 e scadenza al 31.12.2009, riconoscendo l'attribuzione dell'indennità di cui all'art. 40 comma 9. Nel documento istruttorio si dava atto che il ricorrente svolgeva le funzioni di Responsabile del suddetto servizio già dal 2004, svolgendo le mansioni previste nel citato regolamento adottato con determina n. 97 del 2004, in maniera compatibile con quanto indicato nell'Atto aziendale e, tenuto conto che la funzione ricomprendeva il coordinamento di tutti i responsabili a livello zonale

dei Servizi di Prevenzione e Protezione, si riteneva necessario riconoscere la citata indennità ex art. 40.

Dunque, come si evince da quanto sopra, è la stessa azienda convenuta che, con la determina del 2009, ha collegato il diritto all'indennità in questione alla circostanza dell'espletamento di mansioni di coordinamento tra i vari responsabili zonali, dando, così, atto che l'incarico affidato al ricorrente comprendeva più strutture complesse.

Tuttavia, appare evidente che tale mansione di coordinamento, in quanto espressamente prevista già nel regolamento del 2004, era stata affidata al ricorrente già con l'originario incarico conferito nel 2004.

A nulla vale rilevare, come fatto da parte convenuta, che tale incarico fosse svolto dal ricorrente, in virtù di una convenzione con la zona n. 5 dove egli ricopriva l'incarico di responsabile del SPP. Infatti, la convenzione si era resa necessaria solo per l'utilizzazione iniziale del ricorrente, nella fase di avvio dell'azienda sanitaria unica che non disponeva di una propria dotazione organica, venendo meno, poi, già a partire dal 2006.

Né, d'altronde, emergono dagli atti differenze sostanziali di utilizzazione del dott. Del Moro in regime di convenzione rispetto a quanto avvenuto in virtù della determina del 2009. In entrambi i casi, il medesimo ha continuato, infatti, a svolgere la funzione di direttore della struttura complessa di SPP a Jesi, garantendo accessi presso l'ASUR in misura pari, di norma, a due accessi settimanali (v. convenzione in cui si parla di un massimo di 16 ore settimanali e determina del 2009 in cui l'impegno è fissato in almeno due accessi settimanali).

Allo stesso modo, irrilevante appare la mancata integrazione del contratto individuale di lavoro con la previsione dell'erogazione dell'emolumento, apparendo sufficiente, ai fini retributivi, lo svolgimento di fatto di mansioni richiedenti idonea compensazione secondo le previsioni contrattuali.

La domanda di parte ricorrente va, di conseguenza, accolta secondo la quantificazione esposta in ricorso, sulla quale alcuna contestazione ha mosso parte convenuta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.


Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1515/11 R.G.L., così provvede:



- In accoglimento del ricorso, condanna l'ASUR convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità prevista dall'art. 40 comma 9 del CCNL 8.6.2000 maturata nel periodo tra l'11.5.2005 ed il 31.12.2008, pari ad euro 48.381,25, oltre interessi legali;
- Condanna parte convenuta a rifondere parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2.800,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Ancona, il 17 gennaio 2013

Il Giudice del Lavoro



IL GIUDICE
(Dott. Arianna Sbrano)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luisa De Vita

V° Depositato oggi in Cancelleria
ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
Ancona, il 17 GEN. 2013.....

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luisa De Vita



TRIBUNALE DI ANCONA
CANCELLERIA SEZIONE LAVORO

E' copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell'Avv. Cesare Serrini ed Emanuele Torcoletti nell'interesse di: **DEL MORO MASSIMO**
Munita della seguente Formula esecutiva

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Ancona, 14.02.2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

F.to (Luisa De Vita)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DI SPEDIZIONE

Ancona, 14.02.2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Luisa De Vita)

RELATA DI NOTIFICA

* * *

A richiesta di chi in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Ancona

HONOTIFICATO

il presente atto alla AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - ASUR (C.F.: 02175860424) in persona del direttore generale pro-tempore con sede in Ancona, via Caduti del Lavoro n. 40, mediante consegna di copia a

*Luca di S. Agostino e
sup. addetto all'Ufficio Protocollo*

nr 156213

*Ufficiale Giudiziario
Giovanni Boffo*

CO RTE DI APPELLO ANCONA - UFFICIO N.E.P.
Diritti notif.: 0,00 | Sp.PT : 0,00 | Mod.E:
Rimb.spese Km : 4,86 | Copia : 0,00 | Mod.F:
Tassa erariale: 0,00 | C.Prof: 0,00 | Cron.: ATER/00/998
Totale inden. : 4,86 | TOTALE: 4,86

ATER/00/998

Tasse erariale pagate in modo virtuale all'Ufficio competente.
li' 14/02/2013. L'Ufficiale Giudiziario